Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 23 marzo 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 ottobre 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967
registro n. 18 Difesa, foglio n. 142

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

MOLINU Giuseppe fu Giuseppe, classe 1923, da Genova. — Entrato tra i primi nelle file partigiane, partecipava a numerose, ardite azioni, contribuendo in modo determinante al loro felice esito. Catturato nel corso di un duro combattimento mentre tentava di portare in salvo un ferito e sottoposto a sevizie, non rivelava alcuna notizia sulla sua formazione partigiana. — Condannato a morte mediante uncinazione immolava gloriosamente la sua giovane vita. — Frossasco - Pinerolo (Torino), 27-28 settembre 1944.

PEROTTI Romano fu Ernesto, classe 1914, da S. Maria della Versa (Pavia). — Militare in servizio a Roma, sorpreso dagli avvenimenti politici, partecipava con il suo reparto alla difesa della Capitale. A combattimenti ultimati, sottrattosi alla cattura, raggiungeva Torino ove entrato a far parte delle formazioni partigiane, si distingueva per temerarietà e capacità in numerosi combattimenti. Nel corso dell'assalto ad un munito fortino nemico, rimaneva gravemente ferito e successivamente si spegneva, offrendo la sua esistenza alla causa della libertà. — Valle di Viù (Lanzo Torinese) - Nizza, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

DE FINA Eligio di Luigi, classe 1923, da Ponte nelle Alpi (Belluno). — Entrava fra i primi nelle formazioni partigiane distinguendosi per sprezzo del pericolo e spirito combattivo ed essendo di esempio ai commilitoni in numerosi combattimenti. Nel corso di un violento attacco nemico sostenuto da mezzi corazzati, si lanciava da solo contro un carro armato che seminava la morte fra i partigiani riuscendo ad immobilizzarlo con il lancio di bombe a mano. Colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Torino, 27 aprile 1945.

VECCHI Augusto di Mario, classe 1925, da Affori (Milano). — Nel corso di un violento combattimento con un avversario superiore in forze e mezzi, si distingueva per coraggio ed ardore combattivo. Visto che il nemico stava per accerchiare il suo reparto, rimaneva volontariamente in posto permettendo così ai suoi commilitoni di ripiegare finchè, colpito più volte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Corna Marmentino - Granei - Scalvine (Brescia), 5 settembre 1944.

CROCE

BOSCAROL Domenico Guerino di Domenico, classe 1915, da Torino. — Nel corso di un duro combattimento, manteneva la posizione incurante della superiorità nemica e persisteva nella

rischiosa azione finchè, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Dragania Sela (Novo Mesto Slovenia), 25 aprile 1945.

CAMERONI Ugo di Antonio, classe 1912, da Pontedecimo (Genova). — Comandante di distaccamento partigiano, si distingueva per coraggio e senso del dovere. Nel corso di un duro combattimento, accerchiato da forze avversarie superiori, si slanciava per primo alla testa dei suoi uomini per tentare di rompere l'accerchiamento. Colpito alla fronte da una raffica di mitragliatrice, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di sparare le ultime munizioni rimastegli. — Abbi - Alpe Abbio (Primaluna - Como), 10-11 ottobre 1944.

DE STEFANIS Bruno di Bernardo, classe 1925, da Torino. — Nel corso di un violento attacco avversario rimaneva con pochi commilitoni in postazione per proteggere il ripiegamento del grosso del suo reparto. Ferito gravemente, continuava a combattere con ammirevole valore e tenacia finchè, sopraffatto, cadeva immolando la sua esistenza alla causa della libertà. — Monte Rubello - Veglio (Vercelli), 27 febbraio 1945.

DE TONI Bruno di Giuliano, classe 1923, da Campodarsego (Padova). — Entrava volontariamente nelle formazioni partigiane distinguendosi per spirito di iniziativa e coraggio, partecipando a numerosi combattimenti. Nel corso di una rischiosa azione di sabotaggio contro un convoglio ferroviario, colpito a morte da violento fuoco avversario, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Camposampiero (Padova), 2 settembre 1944.

GIUSSANI Costante di Ambrogio, classe 1918, da Nibionno (Como). — Facente parte di un posto di blocco particolarmente esposto all'offesa avversaria reagiva audacemente ad una colonna motorizzata nemica che ne tentava il forzamento. Dopo cruenta lotta nel corso della quale era di esempio ai commilitoni per spirito aggressivo, veniva colpito a morte ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Bulciago (Como), 27 aprile 1945.

PEROZZO Elia Francesco di Giovanni, classe 1924, da Molvena (Vicenza). — Nel corso di un violento combattimento si slanciava arditamente, alla testa di un reparto partigiano, contro una posizione fortemente difesa. Colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Fogliati (Mure di Molvena - Vicenza), 29 aprile 1945.

THOMASER Sebastiano fu Amalia, classe 1921, da Dobbiaco. — Catturato dai tedeschi, riusciva ad evadere ed a raggiungere una formazione partigiana con la quale dava prova di indomito coraggio durante un lungo periodo di lotta in territorio straniero. Primo tra tutti in ogni combattimento, non curante del fuoco nemico, si portava sempre fin sotto le posizioni nemiche per appoggiare col fuoco della sua mitragliatrice l'avanzata dei commilitoni. Nel corso di una azione, più volte ferito, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Sarengrad - Babin Dol - quota 98 (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

VELINO Giordano di Stefano, classe 1923, da Passy (Francia). — Entrava, fra i primissimi, nelle file partigiane distinguendosi per fede e sprezzo del pericolo. Cadeva eroicamente in montagna nel corso di un duro rastrellamento nemico. — San Giorio (Valle Susa), 28 dicembre 1943.

VIGHENZI Giovanni Battista fu Odoardo, classe 1909, da Ostiano (Cremona). — Partigiano di pura fede, nel corso di un violento combattimento, si prodigava nell'assistere i commilitoni e nel fornire notizie utili alla lotta clandestina. Catturato, manteneva un contegno fiero e sereno, malgrado le sevizie cui era sottoposto. Condannato a morte, tentava fino all'ultimo istante di addossarsi la responsabilità delle azioni commute dalla sua formazione per salvare la vita ad alcuni commilitoni. — Rodengo - Saiano (Brescia), 26-27 aprile 1945.

ZILIANI Ugo di Giacomo, classe 1913, da Brescia. — Costante a profondere nella lotta di liberazione le proprie energie, fu infaticabile ed intelligente organizzatore dei primi gruppi di partigiani della sua zona. Le precarie condizioni di salute non gli furono di impedimento per svolgere con abnegazione ed entusiasmo i suoi molteplici compiti che assolse sempre con brillanti risultati. Minacciato di cattura in locale adibito ad infermeria ove trovavasi ricoverato, preferiva alla resa una morte gloriosa affrontata con l'arma in pugno. — Fraine di Valcamonica - Val Palot (Brescia), 12 aprile 1945.

(1929)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1967, n. **104**.

Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono aggiunte le seguenti parole: « e per la costruzione degli stabilimenti industriali ».

Art. 2.

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente:

« Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonchè per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione è disposta, su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio.

I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno riferito a sei anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, ed aumentato del tre per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio.

Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Art. 3.

Le norme, di cui ai precedenti articoli, si applicano dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna nominano ciascuno un membro del Collegio sindacale della società concessionaria, in conformità degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile in quanto applicabili.

E' presidente del Collegio il membro designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 5.

Il ricavo netto conseguito mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, deve essere integralmente impiegato in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 febbraio 1967, n. **105**.
Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta la lettera *c*) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strade.

Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino lavori che investono la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del presidente dell'Amministrazione provinciale.

In ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.

Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale delle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune.

Art. 2.

Nulla è dovuto alla Provincia per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 febbraio 1967, n. **106**.
Contributo straordinario all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 937 milioni e 500 mila a favore della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 marzo 1967, n. **107**.
Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potrà essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonchè alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sarà annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **108**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Agostino, in Gela (Caltanissetta).

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Agostino, in Gela (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 26. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1967, n. **109**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Achille ed Ines Marchesa », con sede in Imperia.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Achille ed Ines Marchesa », con sede in Imperia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 24. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1967, n. **110**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile e scuola materna di Pallanzeno (Novara).

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile e scuola materna di Pallanzeno (Novara) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 25. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **111**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Pro-Familia », con sede in Milano.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Pro-Familia », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1967.

Importazione di caffè dai Paesi non membri dell'Accordo internazionale del caffè ai quali si applica la tabella « A/Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la tabella « A/Import », e successive modificazioni;

Visto l'Accordo internazionale del caffè, adottato a New York il 28 settembre 1962 e ratificato dal Parlamento italiano con legge 20 dicembre 1965, n. 1522;

Visto l'art. 14 dell'Accordo predetto, che autorizza il Consiglio internazionale del caffè a prendere decisioni per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo stesso;

Vista la decisione n. 117 del 6 settembre 1966 del Consiglio internazionale del caffè, che demanda al Direttore esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè la facoltà di emanare — d'intesa con gli Stati membri, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2 dell'Accordo — istruzioni dirette a limitare le importazioni di caffè proveniente dai Paesi non membri dell'Accordo predetto;

Viste le istruzioni speciali « ED 188/66 » del 21 ottobre 1966, sui certificati di origine e di riesportazione, emanate dal Direttore esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè;

Ritenuta la necessità di limitare temporaneamente le importazioni di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (v.d. 09.01 A I a) dai Paesi non membri dell'Accordo, ai quali si applica la tabella « A/Import »;

Decreta:

Articolo unico.

L'importazione del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (v.d. 09.01 A I a) dai Paesi non membri dello Accordo internazionale del caffè, ai quali si applica la tabella « A/Import » — eccetto Bolivia, Honduras, Kenia e Jamaica —, è sottoposta al vincolo dell'autorizzazione ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 gennaio 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1967.

Importazione di caffè dai Paesi non membri dell'Accordo internazionale del caffè ai quali si applica la tabella « B/Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1964, n. 12, concernente la tabella « B/Import », e successive modificazioni;

Visto l'Accordo internazionale del caffè, adottato a New York il 28 settembre 1962 e ratificato dal Parlamento italiano con legge 20 dicembre 1965, n. 1522;

Visto l'art. 14 dell'Accordo predetto, che autorizza il Consiglio internazionale del caffè a prendere decisioni per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo stesso;

Vista la decisione n. 117 del 6 settembre 1966 del Consiglio internazionale del caffè, che demanda al Direttore esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè la facoltà di emanare — d'intesa con gli Stati membri, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2 dell'Accordo — istruzioni dirette a limitare le importazioni di caffè proveniente dai Paesi non membri dell'Accordo predetto;

Viste le istruzioni speciali « ED 188/66 » del 21 ottobre 1966, sui certificati di origine e di riesportazione, emanate dal Direttore esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè;

Ritenuta la necessità di limitare temporaneamente le importazioni di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (v.d. 09.01 A I a) dai Paesi non membri dell'Accordo, ai quali si applica la tabella « B/Import »;

Decreta:

Articolo unico.

L'importazione del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (v.d. 09.01 A I a) dai Paesi non membri dello Accordo internazionale del caffè, ai quali si applica la tabella « B/Import », è sottoposta al vincolo dell'autorizzazione ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 gennaio 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(3164)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale della pelletteria - MIPEL », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale della pelletteria - MIPEL » che avrà luogo a Milano dal 24 al 28 giugno 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3167)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1966, relativo alla costituzione della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1966-1967;

Vista la lettera in data 30 gennaio 1967, con la quale il sig. Orialdo Soverini rassegna le dimissioni da componente la Commissione centrale predetta per motivi di salute;

Vista la comunicazione in data 31 gennaio 1967, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro — Confederterra nazionale — designa la sig.na Micaela Guerzoni quale propria rappresentante in seno alla Commissione stessa in sostituzione del sig. Orialdo Soverini;

Decreta:

La sig.na Micaela Guerzoni è nominata membro della Commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati in sostituzione del sig. Orialdo Soverini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

(3115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 7 marzo 1967:

Albini Antonio, notaio residente nel comune di Campli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Giulianova, stesso distretto.

Belisario Licia, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Bartoli Vasco, notaio residente nel comune di Gabiano, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Firenze.

(2857)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1794 in data 28 febbraio 1967, il dott. Calogero La Porta, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

(2925)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3057)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.760.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3058)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3059)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 592.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3054)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di Lire 1.762.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3055)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di Lire 959.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3056)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.528.267 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3030)

Autorizzazione al comune di Alba Adriatica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Alba Adriatica (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.634.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3031)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.736.509 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3032)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.285.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3034)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.682.928 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3033)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.646.918 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3035)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.775.658 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3036)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.963.264 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3037)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.296.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3038)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.631.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2990)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.410.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2991)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.765.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3039)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.585.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2992)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.934.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2993)

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Nureci (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2994)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2995)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.350.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3041)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.847.365 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3042)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.069.099 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3043)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.645.059 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3040)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1967 il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.014.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2998)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1967, il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.750.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 22 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,61	624,50	624,53	624,50	624,50	624,61	624,60	624,50	624,62	624,52
$ Can.	577,30	577,40	577,25	577,50	577,25	577,20	577,25	577,50	577,35	577,25
Fr. Sv.	144,21	144,23	144,24	144,215	144,25	144,21	144,2250	144,215	144,21	144,22
Kr. D.	90,38	90,42	90,40	90,435	90,40	90,36	90,45	90,435	90,42	90,41
Kr. N.	87,35	87,35	87,34	87,365	87,40	87,36	87,39	87,365	87,36	87,36
Kr. Sv.	121,08	121,02	121,02	121,03	121 —	121 —	121,05	121,03	121,09	121,04
Fol.	172,97	172,94	172,92	172,955	172,95	172,95	172,96	172,955	173,01	172,97
Fr. B.	12,57	12,572	12,5760	12,5725	12,57	12,57	12,5740	12,5725	12,57	12,57
Franco francese	126,18	126,16	126,19	126,165	126,15	126,20	126,1650	126,165	126,17	126,15
Lst.	1746,66	1746,35	1746,60	1746,625	1746,25	1746,60	1746,55	1746,625	1746,70	1746,40
Dm. occ.	157,34	157,22	157,22	157,225	157,15	157,16	157,22	157,225	157,26	157,22
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1720	24,15	24,18	24,1690	24,1720	24,17	24,17
Escudo Port.	21,78	21,78	21,7850	21,7875	21,80	21,78	21,7775	21,7875	21,78	21,785
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,42	10,4175	10,41	10,41	10,4135	10,4175	10,41	10,415

Media dei titoli del 22 marzo 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,625
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,55
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,22
1 Corona danese	90,442
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	121,04
1 Fiorino olandese	172,957
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	126,165
1 Lira sterlina	1746,587
1 Marco germanico	157,222
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,782
1 Peseta Sp.	10,415

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Ernesto Licata, nato a Licata (Agrigento) il 2 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Palermo il 10 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

Il dott. Aldo Pace, nato a Città Sant'Angelo (Pescara) il 5 maggio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Economia e commercio, conseguito presso l'Università di Bari il 24 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(3020)

Il dott. Michele Traficante, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 19 giugno 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 22 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Maria Anna Scarafiocca, nata a Nizza (Francia) il 13 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingua e letterature straniere, conseguito presso l'Università di Firenze l'11 marzo 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(3021)

Il dott. Gustavo Noel Winderling, nato a Genova il 19 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Genova il 15 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

Il dott. Walter Madrucci, nato a Borgo a Mozzano (Lucca) il 1° luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Ingegneria industriale (sottosezione meccanica), conseguito presso l'Università di Roma il 21 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Franco Bonzano, nato a Andorno Micca (Vercelli) il 25 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Pavia il 20 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(3022)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 346, è stato accolto, limitatamente alla censura concernente la mancata valutazione dell'insegnamento della dattilografia e per il resto, in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, il ricorso straordinario prodotto il 1° febbraio 1964 dalla professoressa Tocco Marica Silvana avverso la decisione 17 agosto 1963 della Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Cagliari, in ordine alla mancata valutazione in alcune graduatorie relative all'anno scolastico 1963-64 del servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici 1955-56 e dal 1957-58 al 1960-61.

(2954)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 345, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 20 aprile 1964 dal prof. Primerano Silvio avverso il provvedimento 2 gennaio 1964, col quale il provveditore agli studi di Catanzaro aveva dichiarato nulla la nomina del ricorrente a coordinatore del P.A.T. di Pizzoni.

(2952)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 107, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 1° settembre 1964 dalla professoressa Marchese De Tata Rina, contro la decisione 16 luglio 1961, con la quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Napoli, escluse la ricorrente dalla graduatoria relativa all'insegnamento della educazione musicale, per inidoneità del titolo di studio esibito.

(2953)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 347, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto il 21 febbraio 1965 dalla professoressa Buccieri Natale Maria avverso la decisione della Commissione dei ricorsi, operante presso il Provveditorato di Campobasso, reiettiva del suo ricorso gerarchico contro il mancato completamento di orario di cattedra.

(2955)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 106, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 agosto 1964 dal prof. Antonio Iacino avverso il capo I della tabella B, relativa alla valutazione dei titoli di studio e di cultura, annessa all'O.M. 26 febbraio 1964 concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie per l'anno scolastico 1964-65.

(2956)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 101, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 febbraio 1964 dalla professoressa Belgiorno Adele avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministazione, a seguito di atto notificato dalla ricorrente il 1° febbraio 1964 per ottenere il riconoscimento, agli effetti giuridici ed economici, del servizio fuori ruolo prestato anteriormente all'ammissione nel ruolo speciale transitorio.

(2960)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 342, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 11 novembre 1965 dalla professoressa Fanti Anna nata Lolli, contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento di nomina a preside presso la scuola media di Porretta Terme e la conseguente mancata assegnazione alla sede di Castel Maggiore.

(2961)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 gennaio 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari, è stata prorogata fino al 30 aprile 1967.

(2949)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti supplenti della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Letta la nota 31 gennaio 1967, n. 1601/66, del presidente della Corte di appello di Milano, il quale informa che i componenti supplenti di quella Commissione, dott. Zenga Giuseppe e professore Crespi Alberto, hanno rassegnato le dimissioni per validi motivi, e propone che, in loro sostituzione siano nominati rispettivamente il dott. Luigi Costanza ed il prof. Federico Stella;

Ritenuta la necessità di procedere a tali sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Costanza Luigi, sostituto procuratore della Repubblica, applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano, ed il prof. Stella Federico dell'Università cattolica di detta città, sono nominati componenti supplenti della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la ripetuta Corte, in sostituzione, rispettivamente, di Zenga dott. Giuseppe e Crespi prof. Alberto.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1967
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 75

(3004)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n. 1285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) sia in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria « C »;

III) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

IV) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

V) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

VI) abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

VII) abbia ontemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VIII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

IX) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di trentadue anni di età, prèvisto nel precedente articolo 2, è elevato:

1. *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2. di 5 anni;

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, n. 1306) e per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1948, n. 364);

3. *a*) a 39 anni;

h) per gli ex combattenti ed assimilati che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233 e art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267), salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488 abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25), fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di anni 40 di età;

5) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

m) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, numero 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e per gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), nonchè per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130) e per i mutilati e invalidi del lavoro (legge 4 ottobre 1966, n. 849);

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

n) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

o) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

p) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo da L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovra pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domanda pervenute oltre il termine suddetto, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'Istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'Istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) gli estremi della patente automobilistica di categoria «C» di cui sono in possesso con l'indicazione della data in cui essa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipnedenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Alla domanda debbono allegarsi tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni, Enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale del personale e degli affari generali.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un esperto nella conduzione di autoveicoli.

La Commissione stessa dovrà determinare i criteri di valutazione dei titoli, esprimere il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e sulla prova di idoneità tecnica e formare la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato e a quella d'idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione avranno ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura e quella di idoneità tecnica non s'intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato, almeno, la votazione di 6/10 in ciascuna di esse.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove di scrittura sotto dettato e d'idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella dimostrazione da parte del candidato di possedere:

a) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

b) conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione al funzionamento degli organi di manovra;

c) abilità alla guida, rilevabile quest'ultima dalla prova di conduzione di un automobile per un periodo di tempo non inferiore a 10 minuti.

La prova di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno in cui detta prova sarà svolta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova stessa; della data e del luogo di svolgimento di tale prova verrà data notizia nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che avranno superato la ripetuta prova pratica saranno ammessi a sostenere quella d'idoneità tecnica. L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da Amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura e le prove di idoneità tecnica dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data da cui hanno ricevuto apposito invito dell'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire o provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare e fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure mediante attestato rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge o genitore deceduto per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale il genitore ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della della 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri

ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

I candidati che beneficiano della disposizione di cui alla lettera *p*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato nella graduatoria che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 10.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del diploma del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico dal sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

g) certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente prefettura e attestante il conseguimento della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C ».

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare e dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente articolo 10 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 8, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *h*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *h*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato agente tecnico in prova ed assunto nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se

riconosciuto idoneo e giudicato favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verrà nominato in ruolo con la qualifica di agente tecnico.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto all'assunto in servizio il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 12.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1967
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 131

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da redarsi su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.). — ROMA

Il sottoscritto . nato a . . . . (prov. di . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito in data . . presso l'Istituto . . avente sede a . . (indicare eventualmente anche la via);

e) di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria . . . ., rilasciata il . dalla prefettura di . . .

f) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione e, in caso positivo, specificare l'Amministrazione e la qualifica di appartenenza e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione .

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo:

Allega i sottoindicati documenti relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso.

Data

Firma
. . . .

Autenticazione della firma . . . .

(2380)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

		punti	
1.	Lo Jacono dott. Domenico	85 —	su 132
2.	Gracili dott. Rino	82,50	»
3.	Caruso dott. Antonio	78,58	»
4.	Ruggieri dott. Angelantonio	77,95	»
5.	Ferruzza dott. Antonino	77,57	»
6.	Quarantini dott. Guglielmo	77,43	»
7.	Campese dott. Dario	76,27	»
8.	Oddone dott. Francesco	76,08	»
9.	Lebuis dott. Assuero	75,79	»
10.	Rocchi dott. Carlo	75,36	»
11.	Bortolan dott. Mariano	75,25	»
12.	Fuscà dott. Cesare	74,78	»
13.	Coverlizza dott. Mario	74,72	»
14.	Mistrangelo dott. Pio	74,60	»
15.	Fedele dott. Antonino	74,50	»
16.	Finarelli dott. Arnaldo	74,42	»
17.	Piccoli dott. Bruno	74,27	»
18.	Calistri dott. Umberto	73,72	»
19.	Pasquale dott. Giusto	73,68	»
20.	Fioretti Renato, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	72,43	»
21.	Dell'Isola dott. Erasmo	72,43	»
22.	Mistretta dott. Francesco	71,70	»
23.	Fiora dott. Sergio	71,56	»
24.	Gioia dott. Giacomo	71,47	»
25.	Cappa Francesco	71,39	»
26.	Visioli dott. Lino	71,20	»
27.	Scolari dott. Giovanni	71,18	»
28.	Verga dott. Vincenzo	71,16	»
29.	Spani dott. Tommaso	71,06	»
30.	Pittà dott. Giuseppe	70,96	»
31.	Cacciotti Sergio	70,58	»
32.	Casale dott. Umberto	70,22	»
33.	Vaccarella dott. Giuseppe	70,08	»
34.	Raineri dott. Giuseppe	69,03	»
35.	Lisi dott. Antonio	68,98	»
36.	Bonini Celso	68,95	»
37.	Stefani dott. Pietro	68,93	»
38.	Greco Arturo	68,60	»
39.	Montagano Mario	68,58	»
40.	Mammini Domenico	68,16	»
41.	Felice dott. Pio	67,87	»
42.	Cavalieri dott. Leovigildo	67,57	»
43.	Bernardi Celio	67 —	»
44.	Salani dott. Aroldo	66,63	»
45.	Tricomi Quintino	66,50	»
46.	Pettinicchio dott. Matteo	66 —	»
47.	Bartolomei Adelmo	65,87	»
48.	Pastore dott. Ettore	65,31	»
49.	Fabbiani dott. Grazioso	63,28	»
50.	Rollone Eusebio	61,50	»
51.	Boianelli dott. Fernando	59,73	»
52.	Perruggino Giovanni	59,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1967

p. Il Ministro: GASPARI

(2934)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4614 del 1° marzo 1967, con il quale il dott. Andrea Riela venne nominato in via di esperimento e per un biennio ufficiale sanitario del comune di Terrasini;

Vista la lettera in data 2 marzo 1967, con la quale il predetto sanitario dichiara di non accettare la nomina a ufficiale sanitario presso il detto Comune;

Visto il proprio decreto n. 2938 del 9 febbraio 1967, con il quale è stato approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Terrasini;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Giorgi Antonino, nato a Terrasini (Palermo) il 20 agosto 1927, è nominato in via di esperimento e per un biennio ufficiale sanitario del comune di Terrasini.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto. Qualora senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine suddetto è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, in quello di questo Ufficio e in quello del comune di Terrasini.

Palermo, addì 7 marzo 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

(3026)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/7557/4 in data 22 dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacante al 30 novembre 1966;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Livorno, dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè del Comune interessato;

Vista la legge 12 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice di cui in narrativa è costituita come appresso:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità.

Componenti:

Graziano dott. Felice, ispettore generale medico del ruolo dei medici del Ministero della sanità;

Prestipino Giarritta dott. Antonio, direttore di sezione della prefettura di Livorno;

Tronchetti prof. Fabio, docente universitario di ruolo dell'Università di Pisa;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Messina;

Furbetta prof. Flavio, ufficiale sanitario di ruolo del comune di Livorno.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione esaminatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Livorno, addì 14 marzo 1967

(3078) *Il medico provinciale*: BARNABA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero in data 25 luglio 1966 con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico a due posti di veterinario condotto consorziale vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1965;

Vista la nota n. 300.XIII.II.71.C/133 in data 18 febbraio 1967, con la quale il Ministero della sanità, in dipendenza del decesso del presidente dott. Menegazzo Felice, designa quale presidente della Commissione predetta il dott. Emilio Marchetti;

Ritenuta la necessità di apportare modifica al precedente decreto del 25 luglio 1966;

Decreta:

A parziale modifica del decreto pari numero in data 25 luglio 1966, il dott. Emilio Marchetti - Direttore di divisione del Ministero della sanità - è nominato presidente della Commissione di cui alla premessa, in sostituzione del dott. Felice Menegazzo, deceduto, fermo restando quant'altro ivi stabilito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Rovigo, della prefettura di Rovigo e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 6 marzo 1967

(2846) *Il veterinario provinciale*: SANNA

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.